



COMUNE DI NIZZA DI SICILIA

DI NIZZA DI SICILIA - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Cap 98026 Tel. 0942 7100300-Fax 0942 7100330 – PEC: comune.nizzadisicilia@pec.it

ORDINANZA N° 20 DEL 09/05/2024

OGGETTO: CAMPAGNA ANTINCENDI BOSCHIVI 2024.

IL SINDACO

Premesso

- che la Prefettura di Messina con nota del 27\03\2024 (prot. gen. n° 0003868\2024) ha indicato, tra le iniziative volte a prevenire la problematica degli incendi boschivi e di interfaccia, in relazione all'imminente stagione estiva, l'adozione da parte dei Sindaci, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, di apposite Ordinanze finalizzate ad obbligare i proprietari dei fondi incolti ad attuare interventi di pulizia dei terreni, specie quelli adiacenti alle reti viarie di trasporto che rappresentano un grave pericolo per la propagazione degli incendi nonché vietare, nel periodo 15 giugno 30 settembre c.a., l'accensione di fuochi o braci per eliminare residui vegetali;
- che RFI Rete Ferroviaria Italiana, con nota del 09\04\2024 (prot. gen. n°0004333\2024) ha richiesto alle Amministrazioni Comunali l'emissione di Apposita Ordinanza verso i proprietari di fondi confinanti con linee e stazioni ferroviarie con la quale obbligarli, nel termine perentorio del 14\06\2024, di tenere i terreni sgombri da erbe, ramaglie e foglie secche o altre materie combustibili per una fascia di mt. 20 dal confine ferroviario nonché alla rimozione dei residui di tale pulitura e al loro deposito all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza non inferiore a mt. 50 dal confine ferroviario;
- che la Regione Sicilia - Dipartimento Protezione Civile ha ricordato come i Sindaci abbiano l'obbligo di predisporre i piani comunali di protezione civile ivi incluso quello per il rischio incendio d' interfaccia nonché l'emanazione delle Ordinanze di prevenzione incendi, di pulitura dei terreni incolti e dei margini delle strade; hanno altresì l'obbligo, in coordinamento con le Forze Dell'Ordine, di vigilare efficacemente sulla loro effettiva esecuzione applicando, ove necessario, le previste sanzioni, procedendo possibilmente alla scerbatatura a rivalsa qualora non sia stata effettuata dai legittimi proprietari dei fondi;
- che con circolare n° 34283 del 10\04\2024, l'Assessorato regionale ha disciplinato le modalità operative necessarie al fine di programmare gli interventi di esecuzione in danno dei soggetti inadempienti rispetto a quanto previsto dalle singole ordinanze sindacali emanate a rafforzamento delle misure antincendio;
- Che il termine temporale di riferimento delle attività di prevenzione antincendio boschivo e urbano risulta anticipato al 15 maggio 2024 come previsto dall'art. 2 delle Legge Regionale n° 1 del 2024;

Considerato

- che appare necessario ed opportuno emanare al riguardo una specifica Ordinanza per regolamentare la materia;

Visto

- l'art. 50 del T.U. sull' Ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs n° 267\2000;
- la Legge 353\2000 " Legge quadro in materia di incendi boschivi ";

- il Regolamento di Polizia Urbana e la normativa vigente in materia;
- Legge Regionale n° 1 del 2024

in virtu' dei poteri di Legge

DICHIARA

con decorrenza immediata, su tutto il territorio comunale lo stato di " grave pericolosità" per il verificarsi di incendi boschivi;

ORDINA

entro il termine perentorio del 15 maggio 2024:

- 1) ai proprietari e\o detentori a qualsiasi titolo di fondi incolti di provvedere alla costante pulizia dei terreni specie quelli adiacenti alle reti viarie di trasporto che rappresentano un grave pericolo per la propagazione degli incendi;
- 2) ai proprietari di fondi confinanti con linee e stazioni ferroviarie di provvedere a tenere i terreni sgombri da erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili per una fascia di mt. 20 dal confine ferroviario nonche' alla rimozione dei residui di tale pulitura e al loro deposito all'interno della propria proprieta' a distanza di sicurezza non inferiore a mt. 50 dal confine ferroviario;
- 3) ai proprietari\detentori di aree verdi (giardini et similia) ubicate a qualsiasi titolo all'interno del territorio urbano o extraurbano, di provvedere alla loro pulizia e costante scerbatura atte a prevenire e\o a impedire il propagarsi di incendi;
- 4) il divieto assoluto di accendere fuochi o braci per eliminare residui vegetali, dal 15 maggio al 30 settembre c.a.

AVVERTE

che nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, vigono i divieti di cui all'art. 10 Legge 353\2000 ed in particolare:

- 1) per 15 anni non e' possibile variare la loro destinazione d'uso;
- 2) per 10 anni non si possono realizzare edifici e\o strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attivita' produttive;
- 3) per 5 anni non si possono effettuare attivita' di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse pubbliche;
- 4) e' vietato per 10 anni il pascolo e la caccia;

I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 Legge 353\2000.

le sanzioni previste sono:

- per la trasgressione del divieto di pascolo nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, la sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore ad €. 31,00 e non superiore ad €. 62,00;
- per la trasgressione del divieto di caccia sui medesimi soprassuoli, la sanzione amministrativa non inferiore ad €. 207,00 e non superiore ad €. 413,00;
- per la trasgressione del divieto di realizzazione di edifici e\o strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attivita' produttive su soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, la sanzione penale prevista dall'art 20 comma 1° lett. "C" della Legge 47\85 e s.m.i. (arresto fino ad anni 2 e ammenda da un minimo di €. 15.493,00 ad un massimo di €. 51.645,00); il giudice inoltre, disporra' nella sentenza di condanna la demolizione dell'opera ed il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

• si applicano inoltre gli artt. 423, 423 bis, 449, e 650 C.P. e risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo;
infine nei casi di inosservanza, da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi dell'obbligo di provvedere alla costante pulizia dei terreni e dei campi specie di quelli incolti e adiacenti alle reti viarie di trasporto verra' attuato il potere sostitutivo da parte dell'Amministrazione Comunale, realizzando la pulizia dei terreni e/o dei campi addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti.
Tutti gli Organi indicati dall'art. 12 del C.d.S., comma 1°, dalla lettera a) alla lett. f-bis), sono incaricati delle verifiche ed accertamenti circa l'osservanza del presente provvedimento.

DISPONE

l'inoltro della presente:

- alla Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale;
direzione.svilupporurale@regione.sicilia.it
dipartimento.aziende.foreste@certmail.regione.sicilia.it
- alla Prefettura di Messina;
protocollo.prefme@pec.interno.it
- alla Stazione Carabinieri di Roccalumera;
tme29835@pec.carabinieri.it
- all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina;
irfme.foreste@regione.sicilia.it
irfme.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it
- al Corpo Forestale distaccamento di Savoca;
- all'Ufficio Tecnico di Nizza Di Sicilia;
- alla Polizia Locale di Nizza Di Sicilia;

DISPONE ALTRESI'

la pubblicazione all'albo pretorio on line, sul sito istituzionale e sulla pagina facebook del Comune di Nizza Di Sicilia.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

IL SINDACO

(Ing. Natali Briantello)

